

Azienda Servizi Sociali di Bolzano

FAQ – 2021

WHISTLEBLOWING

Segnalazione di illeciti



DOMANDA	RISPOSTA
<p>Cos'è il whistleblowing?</p>	<p>Il <i>whistleblowing</i> consiste nella segnalazione di un illecito da parte del cosiddetto <i>whistleblower</i>. In senso più ampio, per whistleblowing si intende l'attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare le segnalazioni di illeciti all'interno della pubblica amministrazione, nel rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante.</p>
<p>Chi è un whistleblower?</p>	<p>Il <i>whistleblower</i> è il dipendente o collaboratore (es: consulente, stagista) a qualsiasi titolo di ASSB, testimone di un illecito o di un'irregolarità sul luogo di lavoro che, durante lo svolgimento delle proprie attività, decide di segnalarlo al responsabile della prevenzione della corruzione o all'ANAC o all'autorità giudiziaria.</p>
<p>Quali sono i fatti/atti che possono essere oggetto di una segnalazione?</p>	<p>Non esiste un elenco tassativo di possibili reati o illeciti o irregolarità: le segnalazioni vanno effettuate nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione e possono riguardare condotte, attive, omissive o tentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fraudolente o corruttive - illegali (es: furti) - non etiche, disoneste (es: percezione di mance o di regali) - in violazione di regolamenti aziendali - non conformi ai doveri d'ufficio - relative a situazione di incompatibilità e conflitti di interesse - intese ad avvantaggiare interessi privati o personali a discapito di quelli pubblici - dannose o potenzialmente dannose per l'ASSB (inefficienze o sprechi di risorse) - dannose o potenzialmente dannose per l'immagine di ASSB o in contrasto con gli interessi aziendali - pregiudizievoli per gli utenti o dipendenti o altri soggetti che svolgono la loro attività presso ASSB - ogni altro tipo di scorrettezza
<p>Chi è preposto alla ricezione e/o gestione delle segnalazioni?</p>	<p>La segnalazione di un illecito può essere fatta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla Responsabile Anticorruzione aziendale <i>pro tempore</i> che, attualmente, è la Direttrice Generale, dott.ssa Liliana Di Fede; - direttamente all'ANAC, - direttamente all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile.
<p>Come avvengono le segnalazioni in ASSB?</p>	<p>Le segnalazioni di illeciti al/alla Responsabile per la prevenzione della corruzione potranno essere inviate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ al seguente link aziendale https://assbbz.whistleblowing.it ➔ all'ANAC http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/SegnalazioneWhistleblower; ➔ (scelta sconsigliata) a mezzo mail al seguente indirizzo: anticorruzione@aziendasociale.bz.it, indicando, come oggetto, "segnalazione di illeciti"; ➔ (scelta sconsigliata) a mezzo posta ordinaria o raccomandata: la segnalazione in questi casi va spedita in BUSTA CHIUSA, con dicitura riservata personale, al seguente indirizzo: Azienda Servizi Sociali, Direzione Generale, alla c.a. della Responsabile Anticorruzione, piazza Anita Pichler, 12, 39100 Bolzano. Si chiede di allegare alla segnalazione una copia di documento di identità in corso di validità, sul quale apporre la propria firma. Al fine di garantire la riservatezza del segnalante si consiglia di separare la segnalazione dalla copia di documento di riconoscimento e di inserire la copia del documento in una seconda busta chiusa di dimensioni più piccole. La busta più piccola va inserita in quella più grande, che

	<p>andrà inviata per posta; → (scelta sconsigliata) di persona, mediante dichiarazione rilasciata in presenza della Responsabile Anticorruzione che verrà opportunamente verbalizzata, previo appuntamento da richiedere a mezzo mail all'indirizzo anticorruzione@aziendasociale.bz.it</p>
<p>Sono ammesse segnalazioni anonime?</p>	<p>Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione esclusivamente nel caso in cui siano adeguatamente circostanziate. Le stesse sono comunque escluse dal campo di applicazione dell'art. 54 bis del D. Lgs n. 165/2001, la cui <i>ratio</i> è di offrire tutela, tra cui la riservatezza dell'identità, a chi faccia emergere condotte e fatti illeciti.</p>
<p>Come è tutelato il whistleblower?</p>	<p>Per quanto riguarda la tutela specifica del segnalante, è espressamente previsto un obbligo di riservatezza in merito all'identità del whistleblower e la sottrazione al diritto di accesso della segnalazione presentata. L'amministrazione è tenuta a mantenere l'anonimato del segnalante, la segretezza e confidenzialità delle informazioni ricevute e si riserva, inoltre, il diritto di avviare gli opportuni provvedimenti contro chiunque ponga in essere azioni ritorsive o di minaccia nei confronti del segnalante. Quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 dell'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele del segnalante previste ai punti precedenti non sono garantite. Eccezione alla garanzia dell'anonimato sussiste solamente quando la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare <u>si basi unicamente sulla denuncia del dipendente pubblico/ collaboratore.</u> In questo caso, colui che è sottoposto a procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest'ultimo MA <u>solo se ciò sia indispensabile per la propria difesa.</u></p>
<p>Divieto di discriminazione del whistleblower</p>	<p>Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione di illecito non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, e comunque qualsiasi azione od omissione, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nel caso in cui venga accertata la natura ritorsiva degli atti adottati dall'amministrazione, questi sono nulli e, in caso di licenziamento, al lavoratore spetta la reintegrazione nel posto di lavoro. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - segnala l'avvenuta discriminazione al/alla Responsabile della prevenzione della corruzione - in ogni caso comunica, direttamente o tramite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione in cui sono state poste in essere, all'ANAC che, a sua volta, informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.